

Rapporto di maggioranza

numero

8089 R1

data

29 settembre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

della Commissione ambiente, territorio ed energia sull'iniziativa parlamentare 3 maggio 2021 presentata nella forma generica da Nicola Schoenenberger e cofirmatari (ripresa da Claudia Crivelli Barella) "Permettere ai Comuni di sottoporre a procedura di autorizzazione anche l'abbattimento di quegli alberi che non sono protetti ai sensi dei PR"

L'iniziativa in questione, presentata nella forma generica da Nicola Schoenenberger e cofirmatari, poi ripresa da Claudia Crivelli Barella, ha quale obiettivo quello di permettere ai Comuni di sottoporre a procedura di autorizzazione anche l'abbattimento di quegli alberi che non sono protetti ai sensi dei PR.

In sostanza si vogliono creare le basi legislative – come già avviene nel Canton Vaud – affinché, a livello comunale, tutti gli alberi che si intendono abbattere, anche su sedimi privati, debbano sottostare a una procedura di autorizzazione da parte del Comune di riferimento. Evidenziamo tuttavia che la legge vodese, a cui fa riferimento l'iniziativa, non prevede la protezione di tutti gli alberi, ma solo di quelli classificati di protezione.

Segnaliamo che già oggi gli alberi inventariati (monumentali o di pregio ai sensi dei PR) così come pure le specie protette possono essere abbattuti solo in casi particolari (pericolo per l'uomo, malattie, ecc.) e soltanto con un'autorizzazione comunale.

Gli iniziativaisti sostengono che gli alberi, di tutti i tipi, determinano importanti benefici all'ambiente nel mitigare il surriscaldamento climatico e l'inquinamento atmosferico e permettono di migliorare la qualità di vita e la promozione della biodiversità in ambito urbano.

Oltre alla protezione del patrimonio arboreo negli insediamenti, la loro valorizzazione è pur sempre parte integrante della politica di sviluppo territoriale sostenuta dal Cantone mediante la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e il Piano direttore (nuova versione, in corso di approvazione a livello federale), in particolare con le schede R1 (modello territoriale cantonale), R6 (sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili) e R10 (qualità degli insediamenti).

Il tema è comunque già concretamente affrontato mediante il Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC), previsto dalla scheda R6 del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato nel 2018 a seguito all'entrata in vigore, nel 2014, delle modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT).

Il Consiglio di Stato evidenzia che la Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN), inerente anche alla protezione degli alberi, non garantisce una protezione idonea, in particolare per i motivi seguenti:

- gli alberi sono assimilati a “singoli elementi naturali emergenti” ma non sono oggetto di protezione specifica (di conseguenza non sono tutelati da strumenti ad hoc appropriati), ciò che indebolisce la loro protezione effettiva;
- la distinzione degli alberi in tre categorie d'importanza (nazionale, cantonale e locale) è difficoltosa e non idonea a questo tipo di oggetto; rende complicata l'attuazione della protezione e non permette una chiara distinzione delle competenze;
- l'elaborazione d'inventari degli oggetti d'importanza federale e cantonale non è attuata per quanto concerne gli alberi. A livello locale lo è solamente in modo molto marginale. Questa situazione si spiega in parte con il considerevole onere che l'elaborazione e la tenuta a giorno di tali inventari implica;
- il livello di protezione effettiva degli alberi varia molto da un Comune all'altro e non gode di uniformità su scala cantonale; in particolare la questione dello spazio riservato alle radici e alle chiome non è codificato;
- il tema della cura degli alberi (in particolare la questione dello spazio riservato alle radici e alle chiome) non è codificato.

Evidenziamo che diversi Comuni del nostro Cantone già si sono dotati di un regolamento che stabilisce quali tipologie di alberi richiedono un'autorizzazione per l'abbattimento sul loro territorio o quali restano protetti.

A titolo di esempio, nel Comune di Locarno l'inventario degli alberi meritevoli di protezione è stato a suo tempo istituito mediante l'adozione di uno specifico articolo normativo nel Regolamento edilizio (art. 29 RE) e la contestuale intimazione a tutti gli interessati della scheda descrittiva con indicata la o le piante in questione. Il sistema funziona egregiamente da decenni.

Nel Comune di Lugano, ad esempio, vi è un apposito regolamento edilizio che definisce quali sono le piante protette. Oltre a ciò, tutte le piante ad alto fusto – oltre 20 cm di diametro – prima di essere tagliate necessitano di una specifica autorizzazione rilasciata dalla sezione edilizia privata della Città.

L'eventuale protezione poi è sempre basata sulla classificazione degli oggetti degni di protezione oppure sulla definizione – tramite appunto regolamento – di criteri qualitativi e/o dimensionali che ne determinano la protezione.

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che non si possa stabilire a priori il principio, a livello comunale, di una protezione di tutte le specie di alberi. Attualmente, già ogni singolo Comune agisce (e/o può agire) in piena autonomia stabilendo eventuali regole per la tutela di alberi protetti sul proprio territorio.

L'attuale gestione del tema nei singoli Comuni può quindi già ritenersi valida ed efficace senza ulteriori basi legislative che creerebbero nuovi impegni e nuovi costi sia da parte del cittadino che da parte dell'ente pubblico.

Inoltre, la Commissione ritiene che l'introduzione di un'autorizzazione generale per l'abbattimento di qualsiasi albero potrebbe avere l'effetto contrario: il proprietario potrebbe impedire la crescita di vegetazione ad alto fusto sulle sue proprietà o potrebbe predisporre l'abbattimento di essa prima dell'introduzione della norma per evitare di dover in futuro chiedere autorizzazioni per ogni albero da abbattere. L'autorizzazione per l'abbattimento di ogni albero limita – ancora una volta – la proprietà privata in modo sproporzionato all'obiettivo perseguito.

Per i motivi esposti, si ritiene di respingere l'iniziativa.

Per la maggioranza della Commissione ambiente, territorio ed energia:

Fabio Schnellmann e Paolo Caroni, relatori
Alberti - Battaglioni - Berardi - Bignasca -
Cedraschi - Garzoli - Gaffuri - Genini -
Pinoja - Terraneo - Tonini